

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL
RAVVEDIMENTO
OPEROSO DEI TRIBUTI
COMUNALI**

Approvato con delibera del C.C. n. 34 in data 18/12/2017

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

TITOLO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

Art. 4 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

Art. 6 – Misura delle sanzioni ridotte

Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 – Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso introdotto dall'articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i..
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

Art. 2

Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.466, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela di affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dall'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

TITOLO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3

Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
 - a) Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b) Tassa sui servizi indivisibili (TASI);
 - c) Tassa sui rifiuti (TARI),
2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 4

Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente.

Art. 5

Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a) violazioni derivanti da omessi versamenti;
 - b) violazioni relative a parziali versamenti;
 - c) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
 - a) invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
 - b) le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

Art. 6

Misura delle sanzioni ridotte

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

○ Ravvedimento sprint:

- Per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta di un trentesimo ($1/30$) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8

○ Ravvedimento breve:

- Per omesso/tardivo versamento, sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta di un ventesimo ($1/20$), cioè pari all'1,5% dell'imposta;

○ Ravvedimento medio:

- Per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo ($1/18$), cioè pari all'1,67% dell'imposta;

○ Ravvedimento lungo:

- Per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo ($1/8$), cioè pari al 3,75% dell'imposta;

○ Ravvedimento entro due anni:

- Per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo ($1/7$), cioè pari al 4,28% dell'imposta;

○ Ravvedimento oltre due anni:

- Per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto ($1/6$), cioè pari al 5% dell'imposta;

○ Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:

- L'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

Art. 7

Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:

- a) la somma omessa;
- b) l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 6;

- c) gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati come indicato dal Regolamento Generale delle Entrate, Titolo 1, Art. 1, approvato con delibera del C.C. n. 3 del 03/04/2007 e modificato con delibera C.C. n. 12 del 08/06/2011.

2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.